



COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

Via F.lli Cervi n. 1 - 07030 Chiaramonti (SS)
Tel. 079569092 - 079568002 - fax 079569631

tributi@comune.chiaramonti.ss.it - pec: protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it

PROT.2805



TRIBUTI



INFORMATIVA TARI- RIEPILOGO DELLE RIDUZIONI - TERIMINE DI PRESENTAZIONE RICHIESTE E DICHIARAZIONI TARI PER L'ANNO 2017

Dal 1° gennaio 2014 l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 ha stabilito l'entrata in vigore della IUC, La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La Tari viene corrisposta, oltre che in base alla superficie occupata, anche in rapporto al numero di occupanti (per le utenze domestiche) e ai coefficienti di produzione dei rifiuti (per le utenze non domestiche). Con deliberazione del C. C. n. 13 del 31.07.2014. è stato approvato il regolamento comunale IUC, modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 23.07.2015, e adeguato alle disposizioni di cui all'art. 1 (commi dal 10 al 28) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con deliberazione di C.C. n.12 del 28.04.2016.

DI SEGUITO VENGONO RIPORTATE LE PRINCIPALI RIDUZIONI TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2016.

ART. 16 - DEL REGOLAMENTO COMUNALE IUC "PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI" (dichiarazione/ obbligatoria con allegata documentazione entro e non oltre il 30 giugno 2018)

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (incluso anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	DETESSAZIONE
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
AMBULATORI MEDICI	10%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER.

b) **comunicare entro il mese di giugno** dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 26 - "RIDUZIONI TRIBUTO" (dichiarazione obbligatoria con allegata documentazione entro e non oltre il 30 giugno 2018).

"Utenze Domestiche"

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 20%;

b) locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:
riduzione del 20%.

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o che abbiano la dimora abituale per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 20%.**

d) a partire dall'anno 2015 la TARI è applicata, per ciascun anno di imposta, **in misura ridotta di due terzi**, per una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.

"Utenze non domestiche"

a) locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività: riduzione tariffaria del 20%;

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni di servizio (verifica ed applicazione, d'ufficio)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta ai motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella seguente misura, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona

perimetrata e di fatto servita: in misura pari al 40% della tariffa variabile e della tariffa fissa per distanze superiori a 1.500 metri.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, INOLTRE, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 31.01.2017, HA CONFERMATO PER L'ANNO 2017 LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI SOCIO-ECONOMICHE APPLICATE SOTTO FORMA DI RIDUZIONI DI TARIFFA NELLA MISURA E ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE:

utenze domestiche (applicazione d'ufficio):

- Ai soggetti occupanti l'immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 5 persone: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
- Ai soggetti occupanti l'immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da almeno 6 persone: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.

L'agevolazione, sopra indicata, opera esclusivamente con riferimento alla tariffa dell'abitazione e delle relative pertinenze in cui il soggetto titolare dell'utenza ed i propri familiari risiedono e dimorano abitualmente. Al fine dell'individuazione dell'abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa.

utenze non domestiche (applicazione d'ufficio)

- Riduzione, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, del 35% per Utenze non domestiche di cui alle Categoria 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie).
- Riduzione, applicata sia alla parte fissa sia alla parte variabile, del 35% per Utenze non domestiche di cui alle Categoria 17 (Bar, caffè, pasticceria);
- Si applica la tariffa in misura ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile, con riduzione del 20% per i locali, siti in ambito agricolo, a carattere turistico/sociale connessi ad attività agrituristica che devono essere associati come categoria tariffaria ai ristoranti con ristorazione ma che lavorano con particolari limitazioni operative, che inoltre essendo localizzati in area agricola tendono a trattare in loco, mediante compostaggio, tutta la parte di rifiuti organici e vegetali e che hanno una attività a carattere prettamente stagionale. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica senza riduzione, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste.

utenze non domestiche

(dichiarazione obbligatoria con allegata documentazione entro e non oltre il 30 giugno 2018).

- Riduzione, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, del 20 % per esercizi commerciali adibiti esclusivamente a "Bar, caffè" (cat. 17 Dpr158/99), che attestino l'assenza e/o rimozione nel corso dell'anno di slot-machine, macchinette da gioco, nei locali d'esercizio della propria impresa.

CASI PARTICOLARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

(dichiarazione obbligatoria con allegata documentazione entro e non oltre il 30 giugno 2018)

ESCLUSIONE COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE : Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per i casi di nuclei familiari con n. 1 componenti, si applica la riduzione del 20% per immobili tenuti a disposizione,

ESENZIONE: le unità abitative (cat.A) prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e completamente vuoti da ogni mobilio, accessorio, suppellettile o oggetto di qualsiasi natura.

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE CONDUZIONE UTENZA (TERMINE DI PRESENTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2018)

Si ricorda, infine, che il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC (componente TARI) di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, cessazione o variazione. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.

CONTATTI CON L'UFFICIO

Per ulteriori informazioni il contribuente potrà rivolgersi presso l'Ufficio Tributi durante l'orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30, il martedì e il giovedì, anche di pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Telefono: 079/569092 fax: 079569631.

email: tributi@comune.chiaramonti.ss.it

Sito istituzionale: www.comune.chiaramonti.ss.it

Chiaramonti, 08/05/2017.

IL RESPONSABILE IUC
Rag. Angela Pintus